



Prot. n. 19920 R.I.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO l'articolo 4 *bis*, commi 1 e 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

VISTO l'articolo 23 - *quiquies*, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;

VISTE le determinazioni n. 146312 del 16 dicembre 2011 e n. 146599 del 17 dicembre 2013, con le quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha indetto procedure concorsuali per la copertura di complessivi 118 posti di dirigente di seconda fascia, di cui 1 riservato alla provincia autonoma di Bolzano;

VISTO che l'allora Direzione provinciale delle dogane di Bolzano ha provveduto in autonomia alla gestione e conclusione della procedura concorsuale avviata per la copertura del posto riservato alla provincia autonoma di Bolzano;

VISTO che per i rimanenti 117 posti dette procedure concorsuali risultano non ancora concluse o non ancora annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78;

VISTO che - ai sensi dell'articolo 4 *bis*, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 - i 117 posti di cui sopra rappresentano il numero massimo di deleghe attribuibili dai dirigenti di questa Agenzia che abbiano assunto la direzione interinale di uno o più Uffici di livello dirigenziale non generale;

CONSIDERATE le caratteristiche e le complessità gestionali di tutte le posizioni di livello dirigenziale non generale attualmente condotte *ad interim*;

VISTO l'appunto n. 19919 / 2015 della Direzione centrale personale e organizzazione, recante le risultanze dell'approfondimento condotto per l'individuazione delle misure applicative dell'articolo 4 *bis*, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

VISTO il parere favorevole reso dal Comitato di gestione con delibera n. del 24 novembre 2015, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), dello Statuto;

RITENUTO di dover provvedere, in via temporanea e al fine di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, all'istituzione di 117 posizioni organizzative temporanee, nell'ambito delle posizioni dirigenziali attualmente condotte *ad interim*, tenuto conto della distribuzione territoriale, della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

Sono temporaneamente istituite, ai sensi dell'articolo 4 *bis*, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, centodiciassette posizioni organizzative, denominate “*posizioni di funzionario delegato*” e individuate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante della presente determinazione.

L'elenco allegato potrà essere modificato ove la conduzione di uno o più Uffici ivi inseriti venga affidata in titolarità (e non più *ad interim*) a un dirigente di seconda fascia ovvero vengano a mutare le condizioni organizzative od operative delle strutture interessate.

Le “*posizioni di funzionario delegato*” rimangono istituite, nell'ambito di uffici dirigenziali condotti *ad interim*, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi già indetti da questa Agenzia o avviati ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 *bis* del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e comunque **non oltre il 31 dicembre 2016**.

Con successivo atto verrà graduata l'indennità di posizione prevista per le posizioni organizzative temporaneamente istituite, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 4 *bis*, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e all'articolo 23 - *quinquies*, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Roma,